

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dottor Pierdomenico Santolini, all'udienza del 3/12/2008, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1 co, cpc, nella causa di cui in epigrafe, promossa da

[redacted] con sede in Torino, in persona dell'accomandatario [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato Sylvain Lebertre ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Bertani 14;

ATTORI

[redacted] CONTRO

[redacted] via Mauro Macchi 27
Milano;

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

* * *

Con atto di citazione debitamente notificato alla convenuta gli attori, comproprietari dell'immobile locato a quest'ultima sito in Milano [redacted] [redacted] convenivano nel presente giudizio la medesima per ottenere

la convalida dello sfratto contestualmente intimato a seguito del suo mancato pagamento di canoni ed accessori afferenti la locazione concernenti il periodo maggio - novembre 2007 per un ammontare complessivo di € 26.580,01.

All'udienza di comparizione delle parti la convenuta provvedeva ad effettuare il pagamento della somma di cui all'intimazione a mezzo assegni e successivamente anche quello delle spese di lite.

Su richiesta degli attori veniva disposto il mutamento del rito e nel prosieguo i medesimi insistevano per la risoluzione del contratto a causa del ritardato adempimento di controparte.

All'udienza odierna la causa è stata discussa ed assunta immediatamente in decisione.

Ebbene, all'esito del giudizio non può accogliersi la domanda di risoluzione contrattuale di parte attrice e ciò in quanto, da un lato, l'inadempimento della conduttrice essendosi sostanziato in un semplice ritardo nel pagamento non appare così grave da giustificare la risoluzione del contratto alla luce dell'art. 1455 cod. civ., dall'altro, non può aver luogo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1456 cod. civ - come ha pure prospettato il procuratore degli attori in sede di discussione - atteso che la clausola di cui all'art. 15 del contratto di locazione è di contenuto così ampio da risultare indeterminata e quindi nulla ed inoltre parte attrice non risulta nemmeno aver inviato in proposito alla convenuta la necessaria comunicazione con cui manifestava di volersi avvalere della risoluzione di diritto del contratto.

Quanto alle spese di questa fase del giudizio esse possono interamente compensarsi tra le parti, considerando che la convenuta ha già pagato a controparte le spese relative alla fase di convalida.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- dichiara la contumacia della convenuta;
- rigetta la domanda degli attori;
- compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.

Milano, 3/12/2008

il giudice
dottor Pierdomenico Santolini

